

SULLA “SUPERSOLIDARIETÀ” TRA CO-OBBLIGATI AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO DELLA DECADENZA

Sentenza del 29.12.2025 n 17647 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Roma, Sez. 13

Composizione

Presidente Dott. Corrado Maffei

Relatore Dott. Corrado Maffei

54 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 154 NOTIFICA

Cartella di pagamento – Notificazione – Decadenza in caso di co-obbligati

Massima

L’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, da applicare in raccordo con l’art. 1310 cod. civ., riconosce all’agente della riscossione la facoltà di notificare la cartella di pagamento, alternativamente, all’uno o all’altro dei soggetti co-obbligati, con la conseguenza che l’osservanza dei termini di decadenza nei confronti di uno solo di essi è sufficiente ad impedire, in una sorta di “supersolidarietà”, il maturare della decadenza per entrambi i soggetti.

Rif. Normativi

D.P.R. n. 602/1973 art. 25; Legge n. 212/2000 art. 7 sexies; D.Lgs. n. 14/2019 art. 63

Conformità

Cass. Sent. 24582/2022

Anno pubbl.

2025